

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 03/07/2020

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019, IN DEROGA ED IN APPLICAZIONE CO. 5 ART. 107 DEL D.L. 18/2020 CONVERTITO NELLA L. 27/2020.

L'anno **duemilaventi**, addì **tre** del mese di **Luglio** alle ore **21:01**, nella Sala Adunanze Consiliare del Centro Civico "S. Pertini", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
1	BRIVIO PAOLO	SI		8	RAOS GUIDO	SI	
2	ROCCA FELICE	SI		9	ASCARI TULLIA	SI	
3	CAGLIO MARIA GRAZIA		SI	10	RIVA MARCO	SI	
4	DUSI FEDERICO	SI		11	BONANOMI VITTORIO	SI	
5	TAHOUN NAGLAA	SI		12	CORNEO EMANUELA	SI	
6	RAMPICHINI ANTONELLA	SI		13	RIPAMONTI RUGGERO	SI	
7	MAGGIONI DIANA	SI					

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Assiste Il Segretario Comunale DOTT. GIOVANNI BALESTRA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede Il Sindaco PAOLO BRIVIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019, IN DEROGA ED IN APPLICAZIONE CO. 5 ART. 107 DEL D.L. 18/2020 CONVERTITO NELLA L. 27/2020.

SINDACO: Passiamo adesso al terzo tributo, che di solito vedevamo insieme a un altro elemento, ecco diciamo se per Imu e addizionale Irpef dal punto di vista del meccanismo mi vien da dire non c'erano grosse novità, se non appunto il ragionamento sulle aliquote, per quanto riguarda la Tari la situazione è un po' più complessa, e mi vien da dire Segretario, penso di non usare l'aggettivo a sproposito, anche un po' più confusa, non per quanto ci riguarda ma a livello nazionale. Abbassiamo magari le luci. Grazie. Allora, perché dico confusa, perché abbiamo dovuto, accogliendo le indicazioni delle norme dei vari decreti usciti in quest'ultimo periodo, intanto non prevedere stasera l'approvazione del piano finanziario Tari, come di solito avveniva prima di ogni Consiglio Comunale, oltre alle aliquote c'era un altro punto relativo alla Tari che era il piano finanziario di applicazione dell'imposta. Ma siccome qui non ci sono ancora tutti i dati, non sono ancora state assunte tutte le scelte a livello nazionale, perché qui al problema determinato dal Covid si aggiunge il problema dell'applicazione del complicatissimo metodo ARERA che avrebbe già rivoluzionato di per sé l'applicazione della Tari quest'anno. Quindi due problemi uno sopra l'altro, e molti nodi restano da sciogliere. Quindi non siamo in grado di presentare il PEF, non siamo in grado di presentare come non lo è nessuno eh, non solo Osnago, questa è una condizione generalizzata, di presentare le tariffe 2020. Quindi che cosa ci dicono le norme, che cosa ci hanno detto i decreti? Ci hanno detto lavorate sulle... approvate le aliquote utilizzando come riferimento e come oggetto di approvazione effettivo le tariffe del 2019, che andranno confermate sino all'applicazione del piano economico finanziario 2020, e alla conseguente determinazione delle tariffe 2020 che faremo quest'anno, che faremo nella seconda parte dell'anno pardon. Le aliquote sono illustrate in un allegato ai documenti, diciamo così alla delibera del Consiglio Comunale, è un allegato che vi è stato ovviamente recapitato. Qui ci sono alcune illustrazioni relative a quanto ammonta la tassa per diverse tipologie di abitazione o di immobili e di composizione familiare, rimanendo appunto, come ho detto, alle tariffe dell'anno scorso. Poi vedremo quale sarà l'esatta entità delle tariffe di quest'anno. Gli scostamenti tra un anno e l'altro di solito erano lievi, ho lasciato l'indicazione della tariffa 2018 rispetto a quella 2019 per farvi vedere... ho ripreso di fatto la slide dell'anno scorso per farvi vedere che le differenze si contavano in una manciata di euro anche per quanto riguarda, come dire, le realtà che devono pagare una tassa più alta. L'anno scorso c'era stata una lieve diminuzione rispetto al 2018 delle tariffe applicate ai nostri cittadini e alle utenze non domestiche. Quest'anno l'incognita deriva dal fatto che il metodo ARERA potrebbe modificare molto... molto, potrebbe modificare, non si è ancora capito in realtà se sensibilmente oppure no l'entità di queste tariffe, perché porta a introdurre nel calcolo della tariffa una serie di voci o comunque criteri di determinazione della tariffa rispetto alle varie voci che compongono l'ammontare delle spese da coprire, criteri che sono diversi da quelli del passato. Quindi dovremo vedere alla fine di questo percorso quale sarà l'ammontare diciamo dei costi del servizio che noi siamo chiamati, ricordo, a coprire integralmente, perché la Tari ha un meccanismo per cui la tassa deve coprire integralmente i costi del servizio. Quindi avete visto sulla Tari 2020 per ora c'è un bel punto di domanda. Le scadenze in questo caso abbiamo deciso proprio in relazione a questa ulteriore incertezza, perché lavorando sull'Imu una volta che avevamo fatto la nostra scelta le tariffe erano quelle, punto, le aliquote erano quelle, non c'erano dubbi. Qui abbiamo ancora un problema di determinazione delle tariffe, e quindi per questo motivo, una duplice incertezza, abbiamo deciso di posticipare dal 31 maggio al 30 settembre la prima rata di acconto. In queste settimane è in corso poi ancora insomma tutto il lavoro da parte degli enti competenti, speriamo che si arrivi ad una determinazione anche di una tariffa credibile entro il 30 settembre, se no continueremo ad applicare... faremo un saldo della portata del 40% rispetto all'entità da pagare calcolata sulle tariffe dell'anno scorso e poi... scusate, un saldo, un anticipo, un acconto, e poi si andrà a conguaglio a saldo entro il 31 dicembre, data entro la quale necessariamente avremo le tariffe 2020 e il piano economico finanziario stabilito con certezza. Poi vedremo se ARERA, come dire, resisterà fino in fondo nella richiesta di applicare il suo calcolo o se a un certo punto desisterà e riterrà di rinviare all'anno prossimo l'applicazione del suo criterio, come si sta continuando a chiedere, però mi sembrano particolarmente arcigni quelli di ARERA, quindi mi sa che il loro metodo continuerà, insomma ma non sparirà così facilmente, non verrà posticipato così facilmente. Qui ci sono... Sì, ricordiamo, perché queste poi sono le agevolazioni, le riduzioni del tributo che praticano tradizionalmente, e quindi qua vanno riepilogate, perché poi queste rimarranno anche una volta che avremo le tariffe effettive 2020. Quindi per nuclei familiari composti da cinque o più persone con una situazione ISEE fino a 20.000 euro vi è una riduzione del 50%,

per le scuole dell'infanzia un annullamento di fatto, quindi un contributo del 100 per cento, per gli asili nido pure, per le strutture di ospitalità temporanea pure, per chi purtroppo quest'ultima opportunità finora non colta da nessuno, a dimostrazione del fatto che il gioco d'azzardo rende molto, però rimane la possibilità di vedersi ridotto il contributo del 20%. per chi dismette le slot machine, di vederselo ridotto per tre anni di imposta non solo per l'anno in cui si effettua la dismissione. Queste sono le questioni che riguardano la Tari. Ripeto, purtroppo qui siamo in una situazione di incertezza, però questa sera dobbiamo approvare le tariffe perché il bilancio non può fare a meno della determinazione anche delle tariffe Tari.

...(...) No, quelle le dico dopo, ne parlo dopo. Ecco, il Segretario mi ricorda opportunamente il tema delle agevolazioni delle imprese, che però è un po' indipendente dalle tariffe e rientrerà dopo, perché ne parlo poi quando parliamo di bilancio. Sì, sì, comunque giusta osservazione, c'è tutto un capitolo relativo alle agevolazioni per le imprese che fa riferimento alla situazione di difficoltà relativa al Covid, però quella scelta di mettere a bilancio delle risorse consistenti per praticare le agevolazioni non ha effetto sulle tariffe in questo momento. È una cosa, come dire, che rimane in qualche modo a lato, che ha più a che vedere col bilancio. Le tariffe rimangono quelle, poi le agevolazioni vedremo, anche perché lì Segretario, come lei ben sa, non abbiamo ancora... noi vorremmo applicare quelle agevolazioni secondo un meccanismo che ha secondo noi una certa facilità, bisogna vedere se corrisponde, e lì è in atto veramente una battaglia furiosa tra ARERA, ANTEL, eccetera, per capire se questo meccanismo verrà accolto oppure se dovremo soggiacere al meccanismo di ARERA, che è molto più complicato, ma ne parliamo dopo, o se i Consiglieri vogliono ne parliamo anche adesso.

CONS. RIVA: Purtroppo vediamo che questo casino non siamo riusciti in qualche modo a semplificarlo e lo rimandiamo sulle persone ...(...) anziché semplificare riusciamo a ...(...) pochi euro ...(...) la chiarezza anche come si fa ...(...) Abbiamo prima di fare un'osservazione delle domande, la prima era se è rimasta la riduzione per chi fa il compost domestico, che non sono riuscito a vedere tutta la documentazione quindi non so se è rimasta, e un'altra riguarda le famose categorie speciali per cui abbiamo ricevuto una risposta da parte degli uffici che non ci soddisfa assolutamente, ...(...)... speciali. Quindi chiedevo quali sono gli sconti per queste categorie speciali, perché nel famoso allegato B che c'è... non ci sono, non sono indicati, quindi quali agevolazioni ...(...)... deciderà gli uffici senza passare in Consiglio.

SINDACO: Allora, la prima cosa cos'era? La prima domanda.

SEGRETARIO COMUNALE: Compost domestico.

SINDACO: Ah, il compost. Beh, il compost sì rimane, adesso non l'ho riportato ma è una facoltà che rimane. Per quanto riguarda l'altra, non si tratta tanto di agevolazione, cioè c'è la distinzione, perché il Consigliere Riva fa riferimento, forse ne abbiamo parlato settimana scorsa discutendo vi ricorderete del regolamento, alla fine c'era quel famoso allegato alla tabella che va a evidenziare le 30 categorie mi pare di attività produttive, per le quali noi... diciamo che noi distinguiamo l'una dall'altra per applicare coefficienti e metodi di calcolo della tariffa differenti, in modo tale da essere, come dire, mi vien da dire il più specifici o il più aderenti possibili alla situazione di produzione di rifiuti di ogni singola attività e di ogni singola attività imprenditoriale. Quindi non si tratta di agevolazioni, cioè a quelle... perché lì il Consigliere Riva l'altra volta chiedeva perché ci sono delle categorie bis, cioè rispetto ad alcune categorie c'erano le categorie bis, in bad and breakfast, i circoli ricreativi, gli isolati, eccetera, eccetera. Allora lì non si tratta di dare agevolazioni, a queste non verranno date agevolazioni, semplicemente si distingue e probabilmente verranno applicati dei coefficienti differenti, ma che sono coefficienti di legge. La distinzione è fatta in relazione al fatto che all'interno di quella categoria le sub categorie possono probabilmente vedersi applicato un coefficiente di calcolo, un metodo di calcolo un po' differente con dei coefficienti un po' differenti, quindi non è che hanno delle agevolazioni, pagano la tariffa però esito di un calcolo, sapete che le formule sono complicatissime, esito di un calcolo lievemente differente. Quindi in realtà non è un'agevolazione e quindi non c'è una discrezionalità, ma c'è un'applicazione di metodo diverso.

CONS. RIVA: È proprio per questo che quel metodo non avendolo approvato nel regolamento non si sa chi lo applica, cioè ...(...) quindi c'è un calcolo che viene fatto per ogni categoria che riporta quanto, diciamo così, quelle categorie andranno a pagare, quindi contribuire a pagare le spese per quelle categorie bis non c'è questo calcolo. Di conseguenza la mia paura è che poi questo costo, quindi questa riduzione ...(...) se la trovano i cittadini. Perché? Perché ovviamente questa tassa va ...(...) l'intero costo, non essendo questo sconto, ...(...) chiamare così, fatto a queste categorie speciali ...(...) cittadini. Quindi era solo questa l'osservazione. E non avendo né

evidenza né di quali saranno questi coefficienti né della formula di calcolo mi chiedo ma chi lo decide? Il funzionario del Comune?

SINDACO: Beh, sì, come decide le altre cose, nel senso che il funzionario del Comune applica delle formule, non è che le inventa lui le formule, applica delle formule categoria per categoria. Ecco, dire esattamente, perché adesso qualche differenza c'è all'interno delle tre categorie rispetto alle quali erano state individuate delle sub categorie l'altra volta, ecco se devo essere sincero non ho presente quale sia l'entità della differenza o la natura della differenza. Immagino che trattandosi di sub categorie poi il metodo di calcolo vari poco, però al limite possiamo...

CONS. RIVA: Leggendo su quel documento ad hoc sembra quasi che sia una cosa fatta ai cittadini, ma i cittadini se fosse così ...(...)

SINDACO: No, qui queste sono le categorie. Tra l'altro appunto ricordo, perché giova sempre ricordarlo, che noi in quanto Comune sotto i 5 mila abitanti potremmo applicare una distinzione tra categorie molto più blanda, molto più ridotta, cioè distinguere tra un numero molto inferiore di categorie, cosa che andrebbe a penalizzare la gran parte degli esercizi produttivi e commerciali. Se distinguiamo molto, come non saremmo tenuti a fare, è per, come dicevo all'inizio, riconoscere o imputare nella maniera più precisa, più adeguata possibile a ogni categoria produttiva il metodo di calcolo che gli spetta. Ecco, quindi diciamo c'è una base di calcolo che è già avanzata rispetto agli standard dei Comuni sotto i 5 mila abitanti. Queste sub categorie sinceramente adesso chiedermi l'impatto dell'applicazione di un metodo di una formula lievemente modificata questa è una cosa che non so. Immagino che sia un'entità lieve comunque. Riva.

CONS. RIVA: Volevo far notare che appunto la ...(...)... insieme alle ...(...)... ad hoc, e la mia domanda era ...(...)... che ogni cittadino che appartiene a una delle categorie che non sono citate in elenco, si rivolge all'ufficio e l'ufficio gli dice quanto paga? Anche perché poi il totale mi dà zero e di conseguenza si ripresenta ...(...)... prima, adesso non so quanto sarà, la vedremo a dicembre probabilmente ...(...), però questo sconto ribadisco che è un aumento indiretto se vogliamo su qualche parte di cittadini perché questa essendo una tassa che deve coprire l'intero costo non può che essere così. Tutto qua. Era solo un chiarimento.

SINDACO: Sì, sì, no, capisco. Diciamo capisco il senso dell'obiezione rispetto alla posizione, chiedo però di non utilizzare il termine sconto perché verrà applicata una formula pertinente a quella sub categoria, quindi in realtà si va, come dire, a dettagliare ancor di più una cosa già molto dettagliata. Poi è chiaro che magari quella sub categoria può avere un esito finale lievemente inferiore rispetto alla categoria madre, però non si tratta di uno sconto.

ASS. ROCCA: ...(...) di categoria che rimane invariata, non va sui cittadini.

SINDACO: Non si tratta di uno sconto ecco. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi allora pongo ai voti, recependo poi le indicazioni del Segretario è chiaro che ripeto qui il grosso tema della Tari di quest'anno come si fa agevolazione per le imprese non compare in questo punto ma comparirà poi nella discussione sul bilancio, quindi ricordando questo pongo ai voti il punto relativo alle tariffe Tari, che sono quelle del 2019 che vengono applicate per ora e poi verranno rettificate nel corso dell'anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 25.06.2020, è stato approvato il "*Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI*", valido per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 dell' 8.03.2019 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2019;
- per effetto del co. 5 art. 107 del D.L. 18/2020, convertito nella L. 27/2020, *"I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020..."*;

Considerato che il Comune di Osnago intende avvalersi della disposizione sopra indicata, rimandando l'approvazione del PEF (Piano Economico Finanziario) redatto secondo la normativa di cui alle deliberazioni Arera 443/2019 e successive e delle tariffe TARI anno 2020, elaborabili solo dopo l'approvazione di detto PEF, entro il termine del 31 dicembre 2020;

Considerato altresì che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione. In mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Decreto-Legge "CURA ITALIA" del 17 marzo 2020 (pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020) convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) con cui è stato differito al 31/07/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2020;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la

delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Richiamata la propria deliberazione di G.C. 65 del 29.04.2020 (ratificata con deliberazione di C.C. n. 21 in data 25.06.2020) avente per oggetto: *"Adozione di misure di agevolazione a seguito dell'emergenza Covid-19. Riconoscimento, differimento e sospensione dei termini di versamento dei tributi comunali"*, con la quale, tra le altre cose, e' stata sospesa la scadenza del 31 maggio della rata di acconto TARI anno 2020, rimandandola a un periodo successivo;

Precisato a tale scopo che l'art. 34 del vigente *"Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI"* prevede che con apposito atto di G.C. motivato, le scadenze di pagamento degli avvisi TARI previste (31 maggio, 30 settembre e 5 dicembre) e relative percentuali possano essere modificate e che si rende opportuno stabilire fin d'ora, a mezzo del presente atto, che le suddette scadenze per il corrente anno 2020, risulteranno quelle di seguito indicate:

- RATA DI ACCONTO, con scadenza di pagamento al 30.09.2020, calcolata in misura del 40%, di quanto dovuto, applicando ad ogni contribuente le tariffe anno 2019, qui in riapprovazione, in funzione pero' delle situazioni e condizioni esistenti nell'anno in corso 2020;
- RATA DI SALDO, con scadenza di pagamento al 31.12.2020, calcolata a conguaglio dell'anno 2020, applicando ad ogni contribuente il calcolo dovuto in funzione delle tariffe TARI anno 2020 (che nel frattempo, come gia' precisato, dovranno essere approvate);

Ricordato che la deliberazione Arera n. 158/2020 e successive hanno stabilito che il Comune, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza Covid-19, con particolare riguardo alla parte variabile TARI riconducibile alle attività utenze non domestiche di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.4 della suddetta deliberazione (e relative tabelle 1/a, 1/b e 2 dell'allegato A), debba riconoscere, secondo precisi calcoli, delle agevolazioni obbligatorie a favore della suddette categorie TARI:

- Attività "chiuse per legge e successivamente riaperte" (riduzione della parte variabile sulla base dei giorni di chiusura);
- Attività "ancora soggette a chiusura" (riduzione della parte variabile nella misura del 25%);
- Attività "che potrebbero risultare sospese" (riduzione della parte variabile sulla base dei giorni di chiusura);

ed in funzione dell'art. 2.1 della medesima delibera (e relativa tabella 3 allegato A) possa riconoscere ulteriori riduzioni tariffarie TARI a favore delle

- Attività "non soggette a sospensione per emergenza" (riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti da dimostrare con apposita documentazione);

e che la modalità di tali riconoscimenti e la misura precisa degli stessi sono oggetto di un quadro normativo e regolatorio che e' ancora in piena evoluzione;

Precisato che, in funzione del quadro normativo e regolatorio in evoluzione in materia di riduzioni/agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche di cui sopra ed in funzione della volontà dell'Amministrazione comunale di riconoscere a favore delle suddette utenze anche eventuali ulteriori agevolazioni, si rileva che il costo di dette riduzioni/agevolazioni verrà definito secondo le indicazioni normative, ed eventualmente posto a carico del Bilancio comunale, con espresso richiamo all'art. 27 del vigente Regolamento TARI – in applicazione del co. 660 art. 1 legge 147/2013 – con anche utilizzo delle entrate derivanti dal riparto delle riserve Silea in corso;

Ritenuto opportuno stabilire che le modalità di riconoscimento – rimborso/compensazione – verranno definite successivamente al presente atto, non appena la normativa risulterà piu' chiara;

Considerato che si ritiene opportuno confermare le seguenti riduzioni del tributo, sia nella parte fissa che nella parte variabile, sottoforma di rimborso, con finanziamento diretto dal Bilancio, nelle seguenti casistiche (con espresso richiamo al medesimo art. 27 del vigente Regolamento TARI):

- Nuclei familiari composti da almeno 5 componenti con una situazione economica equivalente ISEE fino a € 20.000,00: 50%;
- Scuole dell'infanzia: 100%;

- Strutture di ospitalità temporanee per persone e famiglie in condizioni di grave disagio economico o sociale ed in emergenza abitativa: 100%;
- Asilo nido: 100%;
- Dismissione di tutte le slot machines in uso: 20% (con la precisazione che la suddetta agevolazione avrà durata di tre anni a partire dall'anno della dismissione e relativa richiesta);

Evidenziato che:

- Per le utenze domestiche la tariffa annua, nella sua parte fissa e variabile, è determinata come da prospetto allegato A al presente atto (già allegato C alla propria deliberazione di C.C. 15 dell'8.03.2019);
- Per le utenze non domestiche la tariffa annua, nella sua parte fissa e variabile, è determinata come da prospetto allegato B al presente atto (già allegato D alla propria deliberazione di C.C. 15 dell'8.03.2019);

Atteso che ai sensi del comma 662 dell'art. 1 della citata L. 147/2013, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico, i Comuni stabiliscono con proprio regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera;

Evidenziato che ai sensi del comma 662 dell'art. 1 della L. 147/2013, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento TARI la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;

Stabilito che l'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodo inferiori a 183 gg. nel corso dello stesso anno solare;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione e' stato espresso da parte del Responsabile dell'area Tributaria, ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147/bis, co. 1 del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per la motivazione indicata nella nota allegata;

Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione e' stato espresso dal Responsabile dell'area finanziaria, ai sensi degli artt. 49 co. 1, e art. 147/bis, co. 1 del T.U.E.L - D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile per la motivazione indicata nella nota allegata;

Con 8 voti favorevoli e 4 contrari (Riva, Bonanomi, Corneo e Ripamonti) resi nelle forme di legge, risultando n. 12 i componenti presenti, dei quali n. 12 partecipanti alla votazione;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2020, **riapprovando quelle vigenti per l'anno 2019** ed approvate con deliberazione di C.C. n. 15 in data 8.03.2019, avvalendosi della deroga di cui al co. 5 art. 107 del D.L. 18/2020, convertito nella Legge 27/2020, evidenziando che per le utenze domestiche la tariffa, nella parte fissa e variabile, e' determinata come da prospetto **allegato A** al presente atto e che per le utenze non domestiche la tariffa annua, nella sua parte fissa e variabile, e' determinata come da prospetto **allegato B** al presente atto, rimandando l'approvazione del PEF 2020 e conseguenti TARIFFE TARI 2020 a successivi provvedimenti da adottarsi ed approvarsi entro il 31 dicembre 2020.
- 2) Di applicare alla tariffa giornaliera una maggiorazione del 50% sulla misura della tariffa annuale dei tributi.
- 3) Di precisare, con stretto riferimento alla deliberazione di G.C. 65 del 29.04.2020 - ratificata con atto di C.C. n. 21 del 25.06.2020 - con la quale la rata di acconto TARI anno 2020, in scadenza al 31 maggio 2020, era stata sospesa rimandandola a periodo successivo e con stretto riguardo all'art. 34 del vigente Regolamento TARI, che per il

corrente anno 2020 troveranno applicazione le sotto indicate percentuali e date di scadenza degli avvisi TARI:

- RATA DI ACCONTO, con scadenza di pagamento al 30.09.2020, calcolata in misura del 40%, di quanto dovuto, applicando ad ogni contribuente le tariffe anno 2019, qui in riapprovazione, in funzione però delle situazioni e condizioni esistenti nell'anno in corso 2020;
- RATA DI SALDO, con scadenza di pagamento al 31.12.2020, calcolata a conguaglio dell'anno 2020, applicando ad ogni contribuente il calcolo dovuto in funzione delle tariffe TARI anno 2020 (che nel frattempo, come già precisato, dovranno essere approvate).

- 4) Dare atto, con riferimento alle riduzioni/agevolazioni tariffarie TARI previste a favore favore delle utenze TARI non domestiche di cui alla deliberazione Arera 158/2020 e seguenti, che il relativo riconoscimento – anche nella modalità - avverrà in funzione di quanto verrà stabilito in ambito al quadro normativo e regolatorio ancora in evoluzione, ed anche in relazione alla volontà dell'Amministrazione comunale di riconoscere a favore delle suddette utenze eventuali ulteriori agevolazioni, con la precisazione che il costo di dette riduzioni/agevolazioni verrà definito secondo le indicazioni normative, ed eventualmente posto a carico del Bilancio comunale, con espresso richiamo all'art. 27 del vigente Regolamento TARI – in applicazione del co. 660 art. 1 legge 147/2013 – con anche utilizzo delle entrate derivanti dal riparto delle riserve Silea in corso.
- 5) Di applicare le seguenti riduzioni del tributo sia nella parte fissa che nella parte variabile, sottoforma di rimborso, con finanziamento diretto dal Bilancio, nelle seguenti casistiche (con espresso richiamato al medesimo art. 27 del vigente Regolamento TARI):
 - Nuclei familiari composti da almeno 5 componenti con una situazione economica equivalente ISEE fino a € 20.000,00: 50%;
 - Scuole dell'infanzia: 100%;
 - Strutture di ospitalità temporanee per persone e famiglie in condizioni di grave disagio economico o sociale ed in emergenza abitativa: 100%;
 - Asilo nido: 100%;
 - Dismissione di tutte le slot machines in uso: 20% (con la precisazione che la suddetta agevolazione avrà durata di tre anni a partire dall'anno della dismissione e relativa richiesta).
- 6) Di provvedere alla pubblicazione delle tariffe qui in approvazione nell'apposita Sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le disposizioni vigenti in materia.
- 7) Di trasmettere copia del presente atto ai responsabili dei settori tributario e economico/finanziario per gli adempimenti di competenza.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in modo da garantire l'applicazione delle norme in materia,

Visto l'art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

Con 8 voti favorevoli e 4 contrari (Riva, Bonanomi, Corneo e Ripamonti), resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge, essendo n.12 i consiglieri presenti;

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Brivio

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Balestra

Firmato digitalmente